



SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 23, comma 1 della Legge provinciale n. 13 del 2007 e dell'art. 28 Legge Provinciale 23/1992 per la realizzazione di servizi/intervento

CODICE CUP: C44H22000520006

CIG: _____

L'anno duemilaventicinque, addì _____ del mese di _____;

Fra i signori:

1. _____, nato/a a _____, il _____, il/la quale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, interviene e stipula in rappresentanza del COMUNE DI ROVERETO (c.f. 00125390229) con sede in Rovereto – Piazza del Podestà n. 11, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Politiche Sociali; (di seguito indicato come **Amministrazione**)

2. _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a per la carica in Rovereto, _____, il/la quale interviene e stipula in nome e per conto di _____ (P.iva e c.f. _____) con sede in _____, nella sua qualità di legale rappresentante, giusta visura camerale, in possesso di firma digitale in corso di validità; (di seguito indicato come **Soggetto prestatore**)

PREMESSO CHE

- con Regolamento (UE) del Consiglio europeo 14 dicembre 2020, n. 2094 è stato istituito uno strumento dell'Unione europea Next Generation EU, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi pandemica da COVID-19;
- con Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 febbraio 2021, n. 241, al fine di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia da COVID- 19, è stato istituito il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, principale componente del Next Generation EU, che prevede la presentazione da parte degli Stati membri di un piano di investimenti e riforme (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di seguito "PNRR");
- con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo è stato approvato il PNRR, presentato dall'Italia alla Commissione il 30 aprile 2021, il quale prevede la Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" - Sotto-componente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", con l'obiettivo di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale riqualificando le aree pubbliche e supportare persone con disabilità o non autosufficienti, comprensiva dei seguenti investimenti:
 - a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
 - b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità;**
 - c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta.
- con decreto direttoriale 15 febbraio 2022 n. 5, è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte dei distretti sociali da finanziare nell'ambito della suddetta Missione 5.
- con specifico riferimento all'Investimento 1.2, la Provincia Autonoma di Trento, che ai sensi dell'art. 5, comma 9 dell'Avviso pubblico n.1/2022 agisce in qualità di ambito unico, ha presentato 6 progetti relativi, ciascuno, ad un numero di 7 beneficiari e a un finanziamento pari ad € 750.000,00.
- con riferimento ai progetti sopra menzionati la Provincia Autonoma di Trento è stata ammessa a finanziamento, per ciascuno di essi, fino all'importo di € 416.956,82, in quanto relativi a 7 beneficiari anziché 12, come precisato con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di data 26 luglio 2022 n. 6855.



- tra i progetti finanziati con specifico riferimento alla “Linea di investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, vi è il progetto – CUP C44H22000520006 relativo all’aggregazione territoriale composta dal Comune di Rovereto in qualità di “soggetto attuatore di livello intermedio” e di “soggetto attuatore di livello locale proprietario di immobile”; dalla Comunità della Vallagarina e dalla Comunità Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri in qualità di “soggetti attuatori di livello locale”; il Comune di Mori in qualità di “soggetto attuatore di livello locale proprietario di immobile”, per l’importo complessivo sopra richiamato di € 416.956,82, così suddiviso:
 - per l’attivazione a favore di persone disabili di interventi di sostegno, di sostegni domiciliari e a distanza, per le azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini, € 164.025,00= che saranno erogati al “soggetto attuatore di livello intermedio” (Comune di Rovereto), da ripartire con la Comunità della Vallagarina sulla base della programmazione degli interventi;
 - per attività di adattamento e dotazione delle abitazioni e per fornitura della strumentazione necessaria, € 183.698,48= che saranno erogati al soggetto “attuatore di livello locale proprietario dell’immobile Comune di Rovereto” (completamento della ristrutturazione dell’alloggio presso l’immobile ex ACLI a Borgo Sacco; implementazione domotica dell’alloggio presso l’immobile in via Vannetti); € 26.300,00= che saranno erogati alla Comunità della Vallagarina per essere destinati al “soggetto attuatore proprietario dell’immobile” Comune di Mori. Tale importo, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4 dell’Accordo in materia di Finanza locale per l’anno 2023 approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2167 del 25 novembre 2022, sarà integrato dalla Provincia Autonoma di Trento fino alla misura del valore complessivo di € 360.000,00 per attività di adattamento e dotazione delle abitazioni e per forniture della strumentazione necessaria.
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1746 del 30 settembre 2022 è stata autorizzata la stipulazione degli accordi tra l’Amministrazione centrale titolare degli interventi - Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Provincia autonoma di Trento, per la realizzazione delle azioni contenute nelle proposte progettuali inviate dai diversi raggruppamenti territoriali, relative alla linea di investimento 1.2 a valere sull’Avviso pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2022 e finalizzate a favorire i percorsi di autonomia per le persone con disabilità;
- con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2429 del 22 dicembre 2022, sono stati approvati gli schemi di accordo da sottoscrivere con gli Enti rappresentativi dei raggruppamenti territoriali sopra citati, tra i quali quello composto dal Comune di Rovereto, dalla Comunità della Vallagarina, da Comune di Mori e dalla Comunità Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. L’accordo in parola contiene in particolare: la definizione dei ruoli delle diverse realtà coinvolte; l’oggetto e le scadenze da rispettare; gli obblighi e le responsabilità; le modalità di erogazione monitoraggio ed erogazione delle spese ammissibili; le modalità di modifica dell’accordo e i casi di riduzione del finanziamento o decadenza dallo stesso;
- il suddetto accordo, già sottoscritto dal Dirigente generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, dott. Giancarlo Ruscitti, è stato trasmesso al Comune di Rovereto quale Ente capofila, con nota di data 19/01/2023 prot. comunale n. 4137, con richiesta di sottoscrizione da parte di tutti i soggetti attuatori previsti, previa approvazione da parte degli stessi. Al documento è inoltre allegato il relativo Accordo di contitolarità dei dati personali ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2019/679;



- l'Accordo in parola è stato successivamente approvato, da parte degli altri soggetti attuatori rispettivamente con: Decreto del Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri n. 2 del 02 febbraio 2023; deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 6 del 07 febbraio 2023, deliberazione della Giunta comunale del Comune di Mori n. 11 del 16 febbraio 2023 e Delibera della Giunta comunale di Rovereto n. 14 dd. 31 gennaio 2023 ed è stato poi inviato, debitamente sottoscritto, alla Provincia Autonoma di Trento in data 20 marzo 2023;
- il Comune di Rovereto, in qualità di Soggetto attuatore di livello intermedio, deve adempiere a una serie di obblighi disciplinati dagli articoli 6, 7, 8 e 9 dell'Accordo suddetto; in particolare gli obblighi:
 1. di selezione dei soggetti esecutori, declinando i criteri di selezione degli interventi in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, in particolare garantendo, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 ove applicabile. Tale compito è esercitato anche in favore del soggetto attuatore di livello locale, salvo diverso accordo tra le parti interessate;
 2. di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 241/2021 sopraindicato in modo tale da dare conto specialmente all'esterno, sia dello stato di attuazione dei progetti sia della provenienza del finanziamento (*NextGeneration EU*);
- la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), in armonia con i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l'organizzazione dei relativi servizi;
- l'art. 22, comma 3, della l.p. 13/2007, prevede che gli enti locali e la Provincia Autonoma di Trento assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali anche attraverso la corresponsione di tariffe, anche mediante buoni di servizio, ai soggetti accreditati, secondo modalità non discriminatorie;
- il sistema di accreditamento provinciale di cui all'art. 22 c. 3 lett. b) accerta il possesso di requisiti di qualità finalizzati a dimostrare l'attitudine dei soggetti a intervenire in modo personalizzato, flessibile e coerente con le linee della programmazione sociale;
- l'art. 20, comma 1, della l.p. 13/2007 prevede pertanto che l'accreditamento in ambito socio assistenziale costituisca titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali;
- con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito Regolamento, sono state disciplinate le modalità e i requisiti per ottenere l'accreditamento e per poter svolgere, tra il resto, servizi riferiti all'ambito domiciliare e di contesto per le aree età evolutiva e genitorialità, età adulta e persone con disabilità;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 23 dicembre 2024 è stato approvato l'aggiornamento del Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, contenente, tra l'altro, gli standard minimi per ciascun servizio descritto, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020 sono state approvate le Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella Provincia di Trento (di seguito Linee Guida);
- per ogni tipologia di servizio di competenza locale è stato applicato l'Allegato A (Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi



socio-assistenziali) della deliberazione della Giunta provinciale n. 174/2020, inteso quale supporto per orientare e facilitare l'individuazione dello strumento più appropriato per l'erogazione e l'affidamento del servizio;

- per quanto attiene ai servizi di accompagnamento al lavoro, è stato individuato lo strumento dell'accreditamento aperto (Allegato D della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 174/2020), con cui l'ente pubblico, attraverso una preselezione garantita dall'accreditamento provinciale, identifica i soggetti idonei ad assicurare determinati standard di gestione e di offerta dei servizi sociali;
- lo strumento dell'accreditamento aperto è declinato dall'art. 22, comma 3, lett. b) della l.p. 13/2007 che prevede la possibilità per gli enti locali di assicurare l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati che ne facciano richiesta;
- con deliberazione della Giunta comunale n. ____, di data ____ sono approvati gli schemi di Avviso e di Convenzione;
- il menzionato Avviso prevede l'istituzione di un elenco suddiviso in tre sezioni:
 - Sezione 1 - Laboratorio per i pre requisiti lavorativi (7.1 del Catalogo);
 - Sezione 2 - Tirocinio di inclusione sociale in azienda (7.2 del Catalogo);
 - Sezione 3 - Centro del fare (7.3 del catalogo);
- l'Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, dove rimane pubblicato fino alla scadenza dell'efficacia dell'elenco (____);
- Il Soggetto prestatore ha presentato istanza (nota dd. ____ prot. n. ____) e, a seguito dell'istruttoria, è stato iscritto nelle sezioni ____ dell'Elenco aperto per la "realizzazione di Interventi di accompagnamento al lavoro nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. ____ dd. _____;

Tutto quanto premesso tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto, destinatari e finalità del servizio

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune ed il soggetto prestatore con riferimento alla realizzazione degli interventi di accompagnamento al lavoro di cui al comma 2.

2. Rientrano nella presente convenzione le seguenti tipologie di intervento così come declinate nelle relative schede del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187/2024 (di seguito Catalogo):

- scheda 7.1 Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi;
- scheda 7.2 Tirocinio di inclusione sociale in azienda
- scheda 7.3 Centro del fare

3. Per la descrizione puntuale dei singoli interventi si rimanda a quanto indicato nel Catalogo, nonché eventuali specificità presenti nell'Avviso.

4. Come stabilito nell'Avviso all'art. 2 i beneficiari **sono soltanto** le persone con disabilità che sono state individuate come destinatari dei progetti riguardanti il PNRR che comprendono tre linee di intervento, tra cui l'azione **Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro anche a distanza**, oggetto del presente Avviso.

6. Il Comune di Rovereto, essendo Ente Capofila, agisce per l'ambito territoriale anche della Comunità della Vallagarina.

Art. 2 - Durata della convenzione



1. La presente convenzione ha durata dalla data del provvedimento di iscrizione all'Elenco di cui in premessa, se successiva, fino al 31 marzo 2026.

Art. 3 – Modalità di attivazione del servizio e di dimissione

1. L'inserimento di beneficiari presso i servizi di cui alla presente convenzione avviene secondo le modalità indicate nell'Avviso.
2. La scelta del Soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno del Registro viene effettuata dal beneficiario (o dal legale rappresentante) in relazione alle sue specifiche esigenze; viene comunque assicurata la mediazione dell'Assistente sociale titolare della presa in carico.

Art. 4 Modalità di svolgimento del servizio

1. *In questo articolo vengono inserite le modalità specifiche del servizio indicate nell'Avviso.*

Art. 5 Compiti del Soggetto Prestatore

1. In questo articolo sono inseriti gli obblighi o oneri specifici previsti nell'Avviso in capo al Soggetto accreditato presso il Comune di Rovereto per lo specifico servizio/progetto e dichiara inoltre:

1. di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti richiamati in premessa, che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
2. di impegnarsi a mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;
3. di impegnarsi a osservare, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, i "criteri generali minimi di svolgimento dei servizi" indicati all'art. 9 del regolamento di esecuzione.
4. di impegnarsi a rispettare quanto previsto nell'Allegato B al Catalogo con riferimento all'individuazione delle figure professionali e ai criteri per l'assolvimento del requisito generale n. 7 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale;
5. di assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socioassistenziali poste in essere dai propri operatori;
6. di impegnarsi a introdurre sistemi di valutazione dei servizi affidati, anche al fine di facilitare le valutazioni da parte dei Nuclei di cui all'art. 25 della l.p. 13/2007;
7. di impegnarsi ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'art. 15, lett. c) della l.p. 13/2007;
8. di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
9. di impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 6 – Risorse di personale, trattamento e requisiti

1. Il Soggetto prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli enti preposti.
2. Il Soggetto prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle Cooperative Sociali e relativo integrativo provinciale (CIP).
3. Per il personale impiegato nella realizzazione dei servizi oggetto della presente convenzione e nell'attività di coordinamento di cui al successivo comma 5 devono essere rispettate le disposizioni



vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale e quelle del Catalogo, per quanto attiene alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.

4. Il Soggetto prestatore assicura:

- a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i beneficiari, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto prestatore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto prestatore;
- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- d) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti.

5. Il coordinatore del Soggetto prestatore assicura le seguenti funzioni:

- a) l'organizzazione del servizio ed il coordinamento degli educatori, operatori sociali e tecnici;
- b) la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori e degli operatori sociali/tecnici in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
- c) la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- d) la costante verifica della qualità del servizio;
- e) il contatto regolare e la massima collaborazione con il Comune e gli altri servizi coinvolti;
- f) la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il Comune.

Art. 7 Orario e luogo del servizio

1. I servizi di cui alla presente convenzione sono aperti ____

2. Il Soggetto Prestatore mette a disposizione una o più strutture, indicando il Comune di collocazione e assicurando in particolare la dotazione di spazi adeguati per assicurare il comfort degli ambienti ed evitare il sovraffollamento.

In questo articolo, in coerenza con quanto richiesto nell'Avviso, viene definito il numero di locali minimi adibiti alle funzioni richieste per lo svolgimento del servizio anche in relazione a quanto previsto dal Catalogo dei servizi socio assistenziali.

Art. 8 Sistema tariffario



1. Il Soggetto prestatore accetta il sistema tariffario così come definito dall'art. 10 dell'Avviso, in conformità alle attuali disposizioni vigenti stabilite dalla Giunta Provinciale e dalle note esplicative fornite dalla Provincia Autonoma di Trento.

2. *Disciplinare le assenze dell'utenza in conformità con quanto stabilito nell'Avviso*

Art. 9 - Modalità di pagamento e fatturazione

1. La spesa, definita in applicazione delle tariffe di cui all'art. 10 dell'Avviso, viene liquidata mensilmente, a seguito di emissione di regolare documento fiscale che deve indicare per ogni singolo beneficiario le presenze e le assenze (eventualmente indicando giornata intera o mezza giornata). Possono essere previste modalità di rendicontazione diverse o ulteriori, da definire in accordo con il Servizio Politiche Sociali del Comune, soprattutto in quanto interventi finanziati con risorse PNRR.

2. Prima di procedere ai pagamenti, il Servizio Politiche Sociali del Comune effettua le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva, come di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicano le disposizioni vigenti in materia appaltistica.

3. Il Soggetto prestatore del servizio deve riportare il CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell'ambito di tale intervento, in conformità con quanto previsto delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari emanate da ANAC, modificate con delibera n. 371 del 27 luglio 2022, oltre che il Codice Univoco d'Ufficio e il numero e data della determina dirigenziale dei impegno della spesa. Il Comune non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

4. Il Comune, verificato quanto prodotto dal Soggetto prestatore del servizio in sede di rendicontazione e tenuto conto dei criteri stabiliti nell'Avviso provvede alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dall'accettazione del documento contabile.

5. I termini sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Art. 10 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che comportano, in particolare:

- a) l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG).

Art. 11 - Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il Soggetto prestatore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del Soggetto prestatore stesso, di terzi e del Comune.



2. Il Soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo si dà atto che il Soggetto prestatore deve contrarre adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile per qualsiasi danno subito o provocato dagli utenti, dal personale e dagli eventuali volontari, all'interno o all'esterno del servizio esonerando il Comune da ogni responsabilità.
4. Il Soggetto prestatore provvede al deposito, presso il Comune, di copia della/e polizza/e assicurativa/e a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio.
5. È obbligo del Soggetto prestatore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione degli interventi oggetto della presente convenzione tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
6. Il Soggetto prestatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento degli interventi oggetto della presente convenzione.

Art. 12 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto prestatore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare al personale la riservatezza delle informazioni di cui venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.
2. Il Comune e il Soggetto prestatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
3. In relazione alla presente convenzione, il Comune e il Soggetto prestatore sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679.

Art. 13 - Codice di comportamento e disposizioni anticorruzione

1. Ai dipendenti del Soggetto prestatore del servizio nonché agli eventuali collaboratori o volontari a qualsiasi titolo coinvolti nella realizzazione della presente convenzione si applicano, per quanto compatibili, gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, adottato rispettivamente con deliberazione giuntale n. 163 di data 18 novembre 2014 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 303 dd. 20 dicembre 2022, che è rinvenibile sul sito www.comune.rovereto.tn.it.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto prestatore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

Art. 14 - Cause di risoluzione della convenzione e cancellazione dall'Elenco



1. La risoluzione della convenzione comporta automaticamente la cancellazione dall'Elenco.
2. La convenzione è risolta, su iniziativa del Comune, almeno in uno dei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti previsti dall'Avviso;
 - b) grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dagli atti in essa richiamati;
 - c) decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento in materia di autorizzazione, accreditamento dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale, DPGP n. 3-78/Leg del 09/04/2018;
 - d) opposizione ai sensi dell'art. 15, comma 2;
 - f) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rovereto così come previsti all'art. 14.
3. La convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal Soggetto prestatore iscritto all'Elenco con preavviso di almeno 60 giorni.
4. La risoluzione della convenzione e contestuale cancellazione dall'Elenco avviene a seguito della contestazione al Soggetto prestatore di una delle ipotesi previste dal precedente comma 2, la quale deve avvenire con comunicazione scritta. Il Soggetto prestatore ha 10 giorni di tempo per fornire spiegazioni o presentare documenti; decorso inutilmente tale termine, il soggetto, a seguito di determinazione dirigenziale, decade dall'Elenco.
5. In caso di risoluzione della convenzione il Soggetto prestatore mette a disposizione del Comune in via provvisoria, le strutture e il personale dedicato ai servizi per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto prestatore.

Art. 15 - Vicende soggettive del Soggetto prestatore

1. La cessione dell'attività o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al Soggetto prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 4 dell'Avviso e non dichiarerà di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Nei 60 giorni successivi il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultano sussistere le condizioni di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si dà per accolto e il Comune procede alla presa d'atto dello stesso.
4. Qualora il Soggetto prestatore iscritto all'Elenco e in presenza di uno o più interventi attivi apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato dall'Elenco o perda i requisiti per mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della l.p. 2/2016.



Art. 16 – Misure di rafforzamento dei servizi previste dal PNRR

1. Nel caso in cui gli interventi attivati ricadano nella linea 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità, a valere sui fondi PNRR, destinata a realizzare gli interventi previsti nei progetti personalizzati anche per sostenere l'accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro il Soggetto prestatore si impegna a:

- rispettare l'obbligo di assenza di casi di duplicazione dei finanziamenti delle Misure PNRR con altri Programmi nazionali, provinciali e comunitari in merito agli stessi costi, in ottemperanza con quanto stabilito dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241. Il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che *“il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno”*.
- realizzare gli interventi finanziati con PNRR in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR, fra cui quelli relativi all'obbligo di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. principio del *“Do not significant harm”*) ai sensi dell'art. 17 del Reg(UE) 2020/852, al *Tagging* climatico e digitale, alla parità di genere (*Gender Equality*), alla protezione e valorizzazione dei giovani;
- realizzare gli interventi finanziati con PNRR nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile ivi incluse le disposizioni in materia di uguaglianza di genere, pari opportunità e tutela dei diversamente abili, di trasparenza, conflitti di interesse (art. 22 Reg. (UE) 2021/241), nonché dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità;
- collaborare per gli interventi finanziati con PNRR al raggiungimento di eventuali *milestone* e target associati;
- indicare per gli interventi finanziati con PNRR nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"), riportando l'emblema dell'Unione europea e il relativo codice CUP (**C44H22000520006**);
- fornire per gli interventi finanziati con PNRR, un'adeguata diffusione e promozione del progetto, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e dell'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU") e riportando l'emblema dell'Unione europea;
- garantire, per gli interventi finanziati con PNRR, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021 e di contabilità separata ovvero di codifica contabile adeguata;
- rispettare, per gli interventi finanziati con PNRR, quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di monitoraggio, controlli, tenuta e conservazione della documentazione, tracciabilità delle operazioni;



- fornire la documentazione richiesta dall'Amministrazione al fine del corretto adempimento degli obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale con riferimento al PNRR, ad esempio: dichiarazione del Titolare effettivo, assenza di conflitto di interessi, ecc.;
- prendere piena conoscenza, per gli interventi finanziati con PNRR, della documentazione e delle linee guida relative al Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità, nonché dell'Avviso 1/2022 e accettare gli eventuali chiarimenti resi dall'Amministrazione nel corso della procedura.

2. Il Soggetto prestatore si impegna altresì a riscontrare alle ulteriori richieste avanzate dal Comune per adempiere agli obblighi imposti dal PNRR.

Art. 17 - Monitoraggio del servizio e vigilanza

1. Il Comune e il Soggetto prestatore si impegnano a realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento degli interventi.
2. Il Comune si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e di procedere ad opportune rilevazioni e valutazioni anche in loco.
3. Il Soggetto prestatore si impegna a collaborare al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 18 – Revisione della convenzione

1. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa del Comune tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno, o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva dei servizi in essere. Le eventuali modifiche sono preventivamente comunicate ai soggetti prestatori iscritti all'Elenco. La convenzione è da ritenersi automaticamente revisionata.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 19 - Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione della presente convenzione sono devolute in via esclusiva al Foro di Rovereto.
2. E' escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.